

Spett.le
Consiglio Regionale Veneto
Palazzo Ferro Fini - San Marco 2322
30124 Venezia

Milano, 27 ottobre 2014

c.a. ALL'EGREGIO **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

-DR. CLODOVALDO RUFFATO

AI SIGNORI **CAPIGRUPPO DEI GRUPPI CONSILIARI DEL VENETO**

-DR. FEDERICO CANER – LIGA VENETA/LEGA NORD

-DR. DARIO BOND – POPOLO DELLA LIBERTÀ

-DR. LEONARDO PADRIN – FORZA ITALIA

-DR. ANTONIO PIPITONE – ITALIA DEI VALORI

-DR. GIUSEPPE BORTOLUSSI – BORTOLUSSI PRESIDENTE

-DR. ROLANDO BORTOLUZZI – UNIONE NORD EST

-DR. G. CARLO CONTA – NUOVO CENTRO DESTRA

-DR. LUCIO TIOZZO – PARTITO DEMOCRATICO

-DR. STEFANO VALDEGAMBERI – FUTURO POPOLARE

-DR. STEFANO PERARO – UNIONE DI CENTRO

-DR. PIETRANGELO PETTENÒ – FEDERAZIONE DELLA SINISTRA

-DR. DIEGO BOTTACIN – GRUPPO MISTO

OGGETTO: Incostituzionalità della modifica dell'art. 79 bis L.R. 61/85

Spett.le Presidente

Spett.li Capigruppo Consiliari

Associazione Linea Vita – associazione no profit che si prefigge lo scopo di divulgare informazioni corrette e fornire formazione adeguata in rispetto alle norme tecniche preposte in materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolar modo in difesa degli operatori sottoposti al pericolo di cadute dall'alto durante la loro attività lavorativa, rappresentando il maggior numero di aziende produttrici di sistemi Linee Vita, i progettisti, gli installatori (sul nostro sito sono riportate alcune delle aziende associate, www.lineavita.org) – vuole richiamare l'attenzione del Consiglio Regionale Veneto su una questione di massima importanza:

la L.R. Veneto n. 28 emanata il 25/09/2014 ha apportato una modifica sostanziale dell'art. 79 bis L.R. 61/85 che regola le *“misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza”*.

Ex ante riforma, la norma citata prevedeva testualmente che *“Ai fini della prevenzione dei rischi d'infortunio, i progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o edifici esistenti devono prevedere, nella documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla denuncia d'inizio attività, idonee misure preventive e protettive che consentano, **anche nella successiva fase di manutenzione**, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.”*

L'intervento legislativo in oggetto ha eliminato dal testo normativo le parole **“anche nella successiva fase di manutenzione”** creando, sul punto, un palese vuoto normativo e tecnico che, sino ad oggi, non ha trovato alcuna soluzione in adempimento all'art. 1 comma 2 della L.R. 28/2014.

Tale disposizione è censurabile in quanto lede, inconfutabilmente, il diritto dei lavoratori all'igiene e alla sicurezza sul luogo di lavoro che trova espresso fondamento nella Costituzione italiana. Più dettagliatamente, gli art. 32 e 41 della Costituzione tutelano la salute non solo in quanto fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, ma anche come limite alla libertà dell'iniziativa economica privata. (art. 41 Cost.: *“L'iniziativa economica è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. [...]”*) Il principio sopra enunciato trova riconoscimento normativo anche nel tenore letterale dell'art. 2087 c.c., che statuisce il principio della **massima sicurezza** sul luogo di lavoro e il correlato obbligo dell'imprenditore di adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure idonee che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori.

Nel caso specifico, la Regione Veneto ha sottovalutato l'importanza della sicurezza dei lavori in alta quota, soprattutto nella fase delicata della manutenzione degli immobili e di tutte le tecnologie altamente qualificate che vengono installate sui tetti e che per la loro natura necessitano di una conservazione periodica.

Ciò che pone **seri dubbi sulla costituzionalità** dell'art. 1 comma 1 della L.R. 28/2014, oltre a quanto sopra evidenziato, è la *ratio* per la quale è stata emanata la legge *de quo*: nel comunicato stampa del 22 ottobre 2014 pubblicato sul sito della Regione Veneto, si evidenzia inconfutabilmente che l'obiettivo principe è *“quello di*

non far ricadere sul cittadino un onere costoso e poco utile che, in base alle esperienze raccolte, non sembra in grado di garantire ai lavoratori la certezza di poter effettuare senza rischi eventuali interventi di manutenzione successive in quota”.

Tale osservazione, oltre che essere palesemente censurabile in quanto pone l'accento sul presunta onerosità dei sistemi di linea vita e **non sull'importanza della tutela della salute del lavoratore**, non tiene in considerazione l'orientamento delle altre Regioni che hanno previsto l'obbligatorietà dell'installazione dei dispositivi anti-caduta e più precisamente:

- **Regione Toscana** con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 novembre 2005,n.62 (62/R);
- **Provincia autonoma di Trento** con legge provinciale 9 febbraio 2007, n.3 e Decreto del Presidente della Provincia 25 febbraio 2008, n.7-114/Leg
- **Regione Lombardia** decreto 119 del 14-01-2009
- **Regione Piemonte** legge regionale 14 luglio 2009, n.20; Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica (art.15)
- **Regione Liguria** legge regionale 15 febbraio 2010, n.5, legge regionale 3 dicembre 2012 D.D.L. n. 120 (Modifiche ed integrazioni)
- **Regione Umbria** deliberazione della giunta regionale 28 ottobre 2011, n. 1284; Approvazione delle Linee di indirizzo per la prevenzione delle cadute dall'alto
- **Regione Sicilia** decreto 5 settembre 2012, Assessorato della salute (Pubblicato sulla G.U. della regione Sicilia del 5 ottobre 2012
- Regolamento edilizio città di **Torino** n° 302 del 24 Settembre 2012 art. 39
- **Regione Piemonte Legge Regionale** 3 del 25 marzo 2013, articolo 86
- **Regione Emilia Romagna** delibera 1485 del 18/12/2013

In ultimo, è necessario osservare la contraddittorietà del contenuto del comunicato stampa di cui sopra in commento alla L.R. 28/2014 ove in un primo momento evidenzia come sia diventato frequente “*l'utilizzo dei tetti come 'locali di servizio' per alloggiarvi impianti di condizionamento, pannelli fotoelettrici, antenne o impianti di sollevamento (ascensori e montacarichi)*”, per poi addossare la responsabilità di giungere ad emanare la Legge in oggetto in capo a “*Sindaci, tecnici, professionisti, imprenditori (che) hanno segnalato ripetutamente l'inefficacia dell'obbligo di mantenere sistemi di ancoraggio e 'linee vita' negli edifici, in vista di futuri interventi di manutenzione*”.

Alla luce di quanto sopra esposto, è chiara ed evidente la necessità di porre chiarezza, anche e soprattutto a **livello nazionale**, sulle misure preventive e

protettive da predisporre sugli edifici per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di in quota in condizioni di sicurezza.

Per questo Associazione Linea Vita sottoporrà al Ministero la precedente obiezione legislativa, con l'intento di poter permettere a tutti coloro che operano in quota di poter lavorare in completa sicurezza.

Associazione Linea Vita richiede urgentemente un incontro mettendo a disposizione il proprio Comitato Tecnico Scientifico per supporto e consulenza.

Cordiali saluti

Associazione Linea Vita

Presidente Associazione Linea Vita
Ing. Gaspare Vannicola

Studio legale Freddi